REGOLAMENTO (CEE) N. 2388/84 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1984

recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (2) ha previsto la possibilità di versare un importo alla restituzione non appena un prodotto di base sia posto sotto controllo doganale, al fine di garantire l'esportazione fuori dalla Comunità previa trasformazione ;

considerando che occorre disporre l'esportazione verso i paesi terzi di conserve di carni bovine fabbricate, nel quadro di detto regime, con carni di origine comunitaria ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento si applicano fatto salvo il regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità (3) ;

considerando che, se queste conserve dovessero essere reimportate nella Comunità, è opportuno esigere il rimborso della restituzione eventualmente concessa alla loro esportazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le conserve di cui alla sottovoce 16.02 B III b) 1 bb) della tariffa doganale comune rispondenti ai requisiti previsti dal presente regolamento ed esportate verso i paesi terzi beneficiano di una restituzione particolare, se sono fabbricate nel quadro del regime istituito dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80.

Articolo 2

Le conserve di cui all'articolo 1 debbono :

— essere fabbricate con carni bovine di origine comunitaria,

— contenere 80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie e il grasso, e

— essere condizionate in scatole metalliche di peso unitario eguale o inferiore a 500 grammi (peso lordo).

Inoltre, il nome dello Stato membro nel quale il prodotto è stato fabbricato deve essere stampigliato in rilievo e per esteso su ciascuna delle scatole, in modo da essere chiaramente leggibile in una delle lingue dello Stato membro di cui trattasi.

Articolo 3

Se le conserve della sottovoce 16.02 B III b) 1 bb) della tariffa doganale comune, rispondenti alle condizioni previste dall'articolo 2, sono reimportate nel territorio doganale della Comunità e dichiarate per l'immissione in libera pratica senza che venga applicato il regolamento (CEE) n. 754/76, le autorità competenti ne autorizzano l'immissione in libera pratica soltanto su presentazione della prova che, indipendentemente dal pagamento dei dazi all'importazione che sono loro applicabili, l'importo della restituzione effettivamente concessa alla loro esportazione è stato rimborsato. Se tale importo non può essere calcolato in modo giudicato soddisfacente dalle predette autorità, esso è considerato pari alla restituzione più elevata applicabile ai prodotti in oggetto il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 1984.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1984

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente